

Formattato: Italiano (Italia), Non eseguire controllo ortografia o grammatica

Eliminato: 24/04/2013 18.39.00



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO - 2013

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 Disposizioni generali
- 2 Procedure e modalità applicative delle norme relative alle incompatibilità

CAPO II - DIPARTIMENTI

- 3 Struttura tecnico amministrativa dei dipartimenti
- 4 Funzioni del direttore di dipartimento
- 5 Responsabile [e referente] di programma
- 6 Procedura di selezione del direttore di dipartimento
- 7 Disciplina del rapporto del direttore di dipartimento
- 8 Modalità di nomina del Consiglio scientifico di dipartimento

CAPO III- ISTITUTI

- 9 Funzioni del direttore di istituto
- 10 Procedura di selezione del direttore di istituto
- 11 Disciplina del rapporto del direttore di istituto
- 12 Struttura tecnico amministrativa degli istituti
- 13 Consiglio di istituto
- 14 Unità di ricerca presso terzi

CAPO IV - AREE TERRITORIALI DI RICERCA

- 15 Modalità di costituzione e finanziamento delle aree territoriali di ricerca
- 16 Presidente dell'area territoriale di ricerca
- 17 Comitato d'area
- 18 Segreteria amministrativa dell'area

CAPO V – AMMINISTRAZIONE CENTRALE

- 19 Modalità di individuazione degli uffici dell'amministrazione
- 20 Funzioni dei dirigenti

CAPO VI – PROGRAMMAZIONE

- 21 Processo di programmazione

CAPO VII – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

- 22 Promozione, coordinamento e gestione delle attività di consulenza e servizi
- 23 Attività dei ricercatori e tecnologi
- 24 Gestione delle attività di ricerca per progetti e commesse
- 25 Formazione del personale
- 26 Borse di studio, assegni e dottorati di ricerca
- 27 Valorizzazione e trasferimento dei risultati dell'attività scientifica
- 28 Collaborazioni con altri soggetti
- 29 Consorzi, fondazioni e società

CAPO VIII- - CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

- 30 Relazioni consuntive sull'attività delle strutture della rete scientifica.

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 31 Trasformazione delle aree di ricerca
- 32 Gestione dei Progetti bandiera
- 33 Abrogazioni

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, dello statuto del CNR.
2. Agli effetti del presente regolamento, ove non diversamente disposto, si intendono:
 - a) per statuto: lo statuto del CNR emanato con decreto del presidente del CNR provv. n.18 del 10 marzo 2011 e successive modificazioni;
 - b) per Ministro e Ministero: rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) per PNR: il Programma nazionale della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
 - d) per PTA: il Piano triennale di attività, di cui all'articolo 18 dello statuto;
 - e) per DVS: il Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca, di cui all'articolo 18 dello statuto;
 - f) per missione: l'insieme delle funzioni principali e degli obiettivi strategici perseguiti nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
 - g) per programmi: gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle/della missione [DA RACCORDARE CON CONTABILITA'];
 - h) progetti: le articolazioni dei programmi costituite da un insieme coordinato di attività scientifiche/di ricerca/di servizio volte a realizzare obiettivi definiti [DA RACCORDARE CON CONTABILITA'];
 - i) afferenza: il rapporto tra un istituto e un dipartimento definito in base alle competenze e alle priorità strategiche;
 - l) istituto partecipante: un istituto che pur non essendo afferente ad un dipartimento partecipa alle attività da questo coordinato secondo le modalità definite dal consiglio dei direttori di dipartimento.
 - m) unità organizzative di supporto (UOS): le articolazioni degli istituti in sedi diverse dalla sede principale costituite ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
 - n) strutture organizzative di particolare rilievo: le strutture che ricoprono una posizione ordinamentale a carattere centrale e strategica per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente anche con le funzioni di supporto alla rete scientifica, dotate di autonomia gestionale.

Articolo 2 (ex art. 10)

(Procedure e modalità applicative delle norme relative alle incompatibilità)

1. Entro trenta giorni dalla data della prima riunione dell'organo collegiale o dal conferimento dell'incarico, i soggetti indicati nell'articolo 12 dello statuto dichiarano formalmente sotto la propria responsabilità di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità. La dichiarazione è resa al presidente, al vice-presidente, qualora l'incompatibilità riguardi il presidente medesimo o al direttore generale per gli incarichi dallo stesso conferiti.

2. Il soggetto che riceve la comunicazione, ove risulti la sussistenza di tali situazioni, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato:

- a) stabilisce un termine non superiore a quaranta giorni entro il quale egli può esercitare l'opzione;
- b) trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza.

3. Le dimissioni, sono presentate all'autorità che ha proceduto alla nomina e comunicate al presidente, o a chi ne fa le veci, e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorità competente per la nomina.

CAPO II - DIPARTIMENTI

Articolo 3 (*ex art. 15 e 21*)

(Struttura tecnico amministrativa dei dipartimenti)

1. I dipartimenti hanno la sede istituzionale presso la sede legale del CNR e si avvalgono di una struttura tecnico-amministrativa.
2. Il direttore del dipartimento definisce l'articolazione interna della struttura tecnico-amministrativa secondo le direttive del direttore generale. A tale fine per lo svolgimento dei compiti di ragioneria, di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, funzioni che devono essere svolte nel rispetto del principio di separazione tra funzioni e responsabilità gestionali e di controllo, presso il dipartimento può essere costituita una unità organizzativa di supporto amministrativo e contabile, denominata «segreteria amministrativa». Il direttore del dipartimento nomina un responsabile della ragioneria del dipartimento tra il personale di adeguato livello professionale.
3. Con la delibera del consiglio di amministrazione di costituzione del dipartimento, o con successiva delibera dello stesso organo, sono individuati gli istituti afferenti al dipartimento.
4. L'individuazione degli istituti che afferiscono a ciascun dipartimento deve garantire una massa critica in linea con le specificità dei singoli settori e comparabile con quelle di analoghe strutture di livello internazionale. L'afferenza è determinata dalla pertinenza delle attività dell'istituto con i programmi del dipartimento misurata in relazione all'investimento in termini di risorse umane, strumentali ed economiche; i programmi del dipartimento di afferenza dovranno rappresentare la committenza più significativa rispetto alla partecipazione dell'istituto alle attività di altri dipartimenti.

Articolo 4 (*ex art. 17*)

(Funzioni del direttore di dipartimento)

1. Il direttore dirige e coordina l'attività del dipartimento in base a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 13 dello statuto, avvalendosi anche della giunta dei direttori di istituto afferenti al dipartimento. Il direttore del dipartimento nei limiti indicati dalla legge, dallo statuto e dai

regolamenti, adotta gli atti di competenza del dipartimento, compresi quelli che impegnano il dipartimento verso l'esterno ed in particolare:

- a) gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al dipartimento per il suo funzionamento esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale ed esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione;
- b) istituisce unità di ricerca presso terzi ai sensi dell'articolo 14 acquisito il nulla osta del direttore generale;
- c) adotta gli atti di organizzazione delle unità organizzative interne al dipartimento. Attribuisce deleghe ai responsabili di programma individuati con le modalità di cui all'articolo 5;
- d) esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti e alle condizioni precisate con atto del Presidente.

2. Il direttore è responsabile della coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione delle attività del dipartimento.

3. Almeno una volta l'anno il direttore del dipartimento convoca una conferenza di dipartimento per la valutazione dello stato di avanzamento dei programmi e il loro aggiornamento e la formulazione di proposte.

Articolo 5 (*ex art. 20*)

(Responsabile [e referente] di programma)

[1. Il direttore di dipartimento sentito il direttore dell'istituto interessato può individuare un referente di programma tra i ricercatori e tecnologi del CNR degli istituti che partecipano alle attività del programma di cui avvalersi ai fini del coordinamento delle attività del programma. Il referente di programma rimane assegnato all'istituto di appartenenza.]

2. Qualora la complessità e/o le dimensioni del programma lo richiedano può essere nominato un responsabile del programma.

3. Il responsabile di programma è responsabile della sua attuazione, egli opera e agisce in base alle indicazioni impartitegli dal direttore del dipartimento.

4. L'incarico per la funzione di responsabile di programma viene conferito di norma a ricercatori e tecnologi dell'Ente. L'incarico può essere altresì conferito ad esperti esterni di alta qualificazione scientifica nello specifico settore progettuale e comprovata esperienza di natura gestionale, in questo caso la delibera di cui al comma 5 specifica modalità e condizioni per il conferimento dell'incarico.

5. Il Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, conferisce l'incarico al responsabile di programma tenuto conto delle indicazioni fornite dal direttore di dipartimento.

6. Il direttore del dipartimento conferisce al responsabile di programma le necessarie attribuzioni e deleghe per l'espletamento delle proprie funzioni.

7. Il responsabile di programma non può partecipare alle attività coordinate dal dipartimento o da altri dipartimenti del CNR. Nel caso in cui il responsabile non sia dipendente dell'Ente il rapporto è regolato con un contratto a tempo determinato di natura privatistica della durata di un anno rinnovabile per i successivi due anni in relazione agli obiettivi che debbono essere perseguiti nel quale è stabilito il corrispettivo annuo lordo onnicomprensivo a carico del CNR.

Articolo 6 (*ex art. 18*)

(Procedura di selezione del direttore di dipartimento)

1. La procedura selettiva è articolata in due fasi.
2. La prima fase è affidata ad una commissione di minimo tre, massimo cinque esperti, anche stranieri, nominati con decreto del presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la prima fase della procedura selettiva entro un mese dalla sua nomina; il predetto termine può essere rinnovato una sola volta, a pena di decadenza.
3. Prima di prendere visione delle domande presentate, la commissione procede alla definizione dei criteri sulla base dei profili e dei requisiti indicati nel bando.
4. La Commissione effettua una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali dei candidati attestanti la loro alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale. La valutazione deve essere integrata da un colloquio ai candidati ritenuti in possesso della qualificazione richiesta. I membri della commissione devono esprimere un giudizio individuale specificamente motivato; il giudizio collegiale della commissione deve essere motivato.
5. La prima fase si conclude con la presentazione al consiglio di amministrazione di una terna di candidati. Fornendo puntuali motivazioni la commissione può indicare solo due candidati; la selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due candidati. A seguito della presentazione dell'elenco, i candidati presentano al consiglio di amministrazione un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività del dipartimento.
6. La seconda fase è affidata al consiglio di amministrazione. I candidati predispongono un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività del dipartimento per il consiglio di amministrazione. Il documento è illustrato dai candidati al consiglio di amministrazione che nomina tra gli stessi il direttore di dipartimento.
7. Qualora il consiglio di amministrazione non ritenga i candidati adatti all'incarico dispone la ripetizione della procedura selettiva.
8. Qualora il candidato nominato rinunci o, in corso di mandato, si dimetta dall'incarico, il consiglio di amministrazione può valutare di attingere allo stesso elenco di candidati.
9. Nei casi previsti dall'articolo 12 comma 4 dello statuto la nomina è subordinata alla collocazione in posizione di aspettativa all'Università o all'Amministrazione e l'interessato decade dalla carica se la collocazione in aspettativa non interviene entro un trimestre dal conferimento dell'incarico. La nomina è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'incarico è conferito dal direttore generale.

Articolo 7 (*ex art. 19*)

(Disciplina del rapporto del direttore di dipartimento)

1. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del quadriennio con decreto del presidente e previa deliberazione del consiglio di amministrazione in conseguenza di:
 - a) ristrutturazione della rete di ricerca del CNR in base ad una revisione delle macro aree e dei relativi dipartimenti;
 - b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal consiglio di amministrazione, con particolare riferimento alla attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attività del dipartimento contenute nel documento presentato nell'ambito della procedura di nomina ed eventuali aggiornamenti derivanti dal processo di programmazione; in questo caso il predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli;

c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dallo statuto accertate mediante l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 2.

2. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quadriennio il consiglio di amministrazione può nominare il direttore di dipartimento utilizzando gli esiti della selezione di cui all'articolo 6. In alternativa si procede alla selezione pubblica di cui all'articolo 6. In attesa dello svolgimento della selezione pubblica le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal Presidente tra il personale del CNR.

3. Al direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127. Il compenso comprende una quota di retribuzione di risultato annuale il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono fissate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 8

(Modalità nomina del Consiglio scientifico di dipartimento)

1. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione dell'articolo 13, comma 10, dello statuto, stabilisce con propria delibera la composizione numerica del consiglio scientifico di ciascun dipartimento.
2. La metà dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento sono scelti dal presidente, l'altra metà, sono scelti dal direttore del dipartimento.
3. I componenti appartenenti alla comunità scientifica del CNR sono scelti tra i ricercatori [e tecnologi] del CNR o associati al CNR.
4. Il consiglio scientifico di dipartimento è nominato per un triennio. I componenti possono essere confermati una sola volta.

CAPO III- ISTITUTI

Articolo 9 (*ex artt.* 25-26)

(Funzioni del direttore di istituto)

1. Il direttore dirige e coordina l'attività dell'istituto di cui è responsabile ai sensi dell'articolo 15 dello statuto. A tal fine, adottando i necessari atti di competenza dell'istituto, compresi quelli che impegnano l'istituto verso l'esterno, nel rispetto dei regolamenti dell'ente:
 - a) adotta gli atti di organizzazione interni all'istituto, conferisce l'incarico ai responsabili di unità organizzative di supporto cui può conferire deleghe per le attività di gestione in base agli indirizzi operativi stabiliti dal direttore generale;
 - b) predispone, previo parere del Consiglio di istituto di cui all'articolo 13, gli atti di associazione di ~~ricercatori~~ alle attività di ricerca dell'istituto;
 - c) esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti ed alle condizioni precisate con atto del Presidente;
 - d) fornisce comunicazione degli eventi più rilevanti che interessano le attività dell'istituto e del personale e con cadenza almeno semestrale, informa il personale dell'istituto sull'andamento generale delle attività;
 - e) partecipa alle attività della giunta dei direttori di istituto.

Articolo 10 (*ex art. 27*)

(Procedura di selezione del direttore di istituto)

1. La procedura selettiva è articolata in due fasi.
2. La prima fase è affidata ad una commissione di minimo tre, massimo cinque esperti, anche stranieri, nominati con decreto del presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la prima fase della procedura selettiva entro un mese dalla sua nomina; il predetto termine può essere rinnovato una sola volta, a pena di decadenza.
3. Prima di prendere visione delle domande presentate, la commissione procede alla definizione dei criteri sulla base dei profili e dei requisiti indicati nel bando.
4. La Commissione effettua una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali dei candidati attestanti la loro alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale. La valutazione deve essere integrata da un colloquio ai candidati ritenuti in possesso della qualificazione richiesta. I membri della commissione devono esprimere un giudizio individuale specificamente motivato; il giudizio collegiale della commissione deve essere motivato.
5. La prima fase si conclude con la presentazione al consiglio di amministrazione di una terna di candidati. Fornendo puntuali motivazioni la commissione può indicare solo due candidati; la selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due candidati. A seguito della presentazione dell'elenco, i candidati presentano al consiglio di amministrazione un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto.
6. La seconda fase è affidata al consiglio di amministrazione. I candidati predispongono un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività del dipartimento per il consiglio di amministrazione. Il documento è illustrato dai candidati al consiglio di amministrazione che nomina tra gli stessi il direttore di dipartimento.
7. Qualora il consiglio di amministrazione non ritenga i candidati adatti all'incarico dispone la ripetizione della procedura selettiva.
8. Qualora il candidato nominato rinunci o, in corso di mandato, si dimetta dall'incarico, il consiglio di amministrazione può valutare di attingere allo stesso elenco di candidati.
9. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 4, dello statuto la nomina è subordinata alla preventiva richiesta di aspettativa all'Università o all'Amministrazione. La nomina è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'incarico è conferito dal direttore generale.

Articolo 11 (*ex art. 28*)

(Disciplina del rapporto del direttore di istituto)

1. L'incarico di direzione dell'istituto può essere revocato anche prima della scadenza del quadriennio, con decreto del Presidente e previa deliberazione del consiglio di amministrazione in conseguenza di:
 - a) ristrutturazione della rete di ricerca del CNR;
 - b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal consiglio di amministrazione, con particolare riferimento alla attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto contenute nel documento presentato nell'ambito della procedura di nomina ed eventuali aggiornamenti derivanti dal processo di programmazione; in questo caso il predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli;

c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dallo statuto, accertate mediante l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 2.

2. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quadriennio il consiglio di amministrazione può nominare il direttore di istituto utilizzando gli esiti della selezione di cui all'articolo 10. In alternativa si procede alla selezione pubblica di cui all'articolo 9. In attesa dello svolgimento della selezione pubblica le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal Presidente tra il personale del CNR.

3. Al direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127. Il compenso comprende una quota di risultato annuale il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono fissate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 12 (*ex art. 30*)

(Struttura tecnico amministrativa degli istituti)

1. Con l'atto istitutivo dell'istituto è indicato il dipartimento di afferenza e sono identificate, in coerenza con il piano triennale, le risorse finanziarie, strumentali e di personale, necessarie per le attività dell'istituto.

2. Ogni istituto con la consulenza delle direzioni centrali organizza lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di supporto per l'esercizio delle proprie competenze ivi incluse quelle relative all'esercizio di strumentazione e infrastrutture. A tal fine l'istituto compie tutti gli atti amministrativi e di diritto privato necessari alla acquisizione dei beni e dei servizi e alla gestione del personale, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

3. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria, nonché dei compiti di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese ai sensi del regolamento di contabilità, funzioni che devono essere svolte nel rispetto del principio di separazione tra funzioni e responsabilità gestionali e di controllo, presso l'istituto è costituita una unità organizzativa interna di supporto amministrativo e contabile, denominata «segreteria amministrativa» in cui opera personale assegnato all'istituto e personale in servizio presso unità decentrate dell'amministrazione dell'Ente distaccato presso l'istituto. Il direttore dell'istituto nomina un responsabile della ragioneria dell'istituto tra il personale di adeguato livello professionale assegnato all'istituto. Allo scopo di aumentare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane possono essere costituite unità aventi tali compiti che operano simultaneamente per dare supporto a più istituti, riportando dal punto di vista gerarchico ad uno degli istituti stessi o, in alternativa, a una delle unità di cui all'articolo 15.

4. Gli istituti possono avere delle unità organizzative di supporto in sedi diverse dalla sede istituzionale dell'istituto. Tali unità, cui è preposto un responsabile delegato alla gestione ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a) , sono istituite dal direttore dell'istituto previa delibera del Consiglio di amministrazione. L'istruttoria per il Consiglio di amministrazione è predisposta dal direttore del dipartimento su richiesta del direttore di istituto.

Articolo 13 (*ex art.31*)

(Consiglio di istituto)

1. Presso ciascun istituto è costituito un consiglio che rappresenta la comunità scientifica interna. Il Consiglio di istituto svolge i seguenti compiti:

- a) esprime al direttore di istituto un parere semestrale sullo sviluppo delle competenze, sull'avanzamento delle attività e sulla missione dell'istituto;
 - b) formula al direttore di istituto proposte per il miglioramento della qualità delle ricerche svolte e sullo sviluppo delle competenze;
 - c) formula proposte al direttore di istituto nell'ambito delle procedure di programmazione.
2. Il Consiglio di istituto è composto:
- a) dal direttore che lo presiede;
 - b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'istituto fissata nell'atto costitutivo in un numero compreso tra cinque e nove membri.
3. Le elezioni si svolgono presso l'istituto e ogni avente diritto esprime una sola preferenza.
4. I pareri e le proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono trasmessi al direttore del dipartimento.
5. Il direttore di istituto assicura la pubblicità dei verbali del Consiglio di istituto, all'interno delle sue strutture.
6. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni.

Articolo 14 (*ex art. 32*)

(Unità di ricerca presso terzi)

1. Per singoli progetti a tempo definito i dipartimenti possono istituire unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte. Alle unità di ricerca presso terzi può essere assegnato personale dipendente dal C.N.R.
2. L'istituzione delle unità di ricerca presso terzi è proposta da un istituto al dipartimento di afferenza con esplicita indicazione delle motivazioni relative alla opportunità e all'efficacia, efficienza o sinergia rispetto al conseguimento degli obiettivi programmatici del dipartimento.

CAPO IV - AREE TERRITORIALI DI RICERCA (*ex artt. 36, 37, 48 comma 3 e 58*)

Articolo 15

(Modalità organizzazione e finanziamento delle aree territoriali di ricerca)

1. La delibera istitutiva dell'area territoriale di ricerca, adottata ai sensi dell'articolo 16 comma 2 dello statuto, indica: gli istituti e le unità organizzative di supporto che ne fanno parte, i servizi comuni essenziali e le risorse finanziarie, umane e strumentali per la loro gestione nell'ambito della programmazione dell'ente.
2. L'area costituisce un centro di responsabilità amministrativa.
3. I costi dell'area sono coperti:

- a) per quanto riguarda i servizi comuni essenziali, attraverso risorse del fondo ordinario e esterne provenienti dagli istituti;
- b) per quanto riguarda i servizi comuni aggiuntivi, da risorse esterne provenienti dagli istituti che insistono nell'area e da quelle provenienti dai servizi di cui al comma 3.
4. Le attività dell'area possono essere integrate con quelle di altri enti e istituzioni, pubblici e privati, italiani, europei e internazionali, sulla base di appositi accordi. Gli istituti presenti nell'area possono stabilire, anche disgiuntamente, di attribuire all'area la gestione di servizi comuni aggiuntivi finalizzati anche all'utilizzo di grandi apparecchiature che potranno essere utilizzate anche per l'erogazione di servizi a terzi in regime di diritto privato.
5. All'area sono preposti un presidente e un comitato d'area.
6. Ogni area si dota di un regolamento che definisce gli obblighi e le tabelle millesimali degli istituti localizzati nell'area. Il regolamento dell'Area è redatto sulla base di schemi tipo predisposti dalla direzione centrale per la programmazione e le infrastrutture.

Articolo 16

(Presidente dell'area territoriale di ricerca)

1. Il presidente dell'area è nominato con decreto del presidente del CNR, su proposta del comitato d'area tra i direttori degli istituti dell'area. Il mandato del Presidente è determinato in base all'incarico di direzione e cessa nel caso di dimissioni, revoca o termine del mandato.
2. Il presidente dell'area:
- a) può essere destinatario di deleghe del Presidente del CNR per curare e coordinare i rapporti con il sistema delle autonomie locali e delle imprese;
- b) dirige l'area ed esercita le funzioni del datore di lavoro sul personale assegnato all'area;
- c) impegna l'ente verso l'esterno nei limiti delle deleghe ricevute e delle risorse previste dal piano di gestione;
- d) stipula, acquisito il parere del comitato d'area e l'autorizzazione del direttore della direzione centrale per la programmazione e le infrastrutture, accordi per l'utilizzo di infrastrutture e servizi comuni anche in regime di diritto privato;
- e) provvede alla gestione dell'area esercitando le deleghe gestionali conferite sulla base degli indirizzi operativi definiti dal direttore generale;
- f) formula le previsioni di spesa acquisito il parere del Comitato d'area e provvede alle relative rendicontazioni;
- g) informa il direttore generale delle problematiche organizzative e gestionali più rilevanti.

Articolo 17

(Comitato d'area)

1. Il Comitato d'area è composto dai direttori degli istituti localizzati nell'area o un loro delegato ed è presieduto e convocato dal presidente dell'area. In caso di vacanza della Presidenza il Comitato d'Area è presieduto dal Direttore di istituto con maggiore anzianità di servizio in qualità di direttore e, in caso di parità con maggiore anzianità anagrafica.
2. Il Comitato d'area, su proposta del Presidente:

- a) formula proposte al Presidente del CNR per la nomina, tra i componenti del Comitato stesso, del Presidente dell' Area territoriale;
 - b) formula proposte al presidente dell' area per l' utilizzo di infrastrutture e servizi comuni anche in regime di diritto privato;
 - c) formula proposte e pareri al presidente dell' area sulle modalità di gestione dei servizi comuni;
 - d) formula proposte circa la gestione di servizi aggiuntivi agli istituti;
 - e) approva la proposta di piano di gestione dell' Area;
 - f) esprime un parere per l' individuazione del segretario amministrativo dell' area;
 - g) esprime annualmente una valutazione sulla qualità dei servizi erogati dall' area;
 - h) approva il regolamento dell' area.
3. In caso di Aree territoriali di particolare dimensione e complessità gestionale, su richiesta del Comitato d' Area, previa delibera del Consiglio di amministrazione, la segreteria amministrativa di cui all' articolo 18 può essere costituita come ufficio non dirigenziale. La responsabilità del suddetto ufficio, che costituisce struttura organizzativa di particolare rilievo, è affidata ad un responsabile che provvede alla gestione amministrativa dell' Area su delega del direttore centrale competente.
4. L' incarico di responsabile della struttura di cui al comma 1 è conferito dal direttore centrale competente su proposta del Presidente dell' Area.
5. Il responsabile della struttura di cui al comma 1 può esercitare le competenze di cui a all' articolo 15 comma 2, escluse le lettere a) e d) e 17 comma 2, sulla base di deleghe del direttore centrale competente.

Articolo 18

(Segreteria amministrativa dell' area)

1. Presso l' area è costituita una struttura di supporto amministrativo e contabile, denominata "segreteria amministrativa" composta dal personale assegnato all' area che provvede ai compiti di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese per la gestione dell' area e allo svolgimento dei compiti di ragioneria.
2. La segreteria amministrativa è coordinata, nel rispetto delle direttive del presidente, da un segretario amministrativo nominato dal presidente dell' area acquisito il parere del Comitato d' area. Il segretario è scelto tra il personale di adeguato livello professionale.
3. Allo scopo di aumentare l' efficienza nello svolgimento delle funzioni di supporto tecnico amministrativo il Presidente previa delibera del Comitato di Area può costituire presso l' area unità aventi i compiti di cui al comma 1 che operano simultaneamente per dare supporto a più istituti.

CAPO V – AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 19 (ex art. 35)

(Modalità di individuazione degli uffici dell' amministrazione)

1. Gli uffici della direzione generale sono istituiti dal direttore generale previa delibera del consiglio di amministrazione e svolgono funzioni di supporto al direttore generale per l' esercizio delle sue funzioni comprese le attività di supporto agli organi di vertice, di raccordo tra amministrazione e organi di vertice, di gestione degli affari legali, del contenzioso e dell' ordinamento.

2. Gli uffici della direzione generale sono posti al medesimo livello organizzativo degli uffici interni alle direzioni centrali.

3. Con delibera del consiglio di amministrazione sono istituite sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal direttore generale tre direzioni centrali per lo svolgimento delle seguenti funzioni: gestione delle risorse umane e finanziarie relative al personale e all'amministrazione centrale; supporto alla programmazione e gestione grandi infrastrutture; valorizzazione dei risultati della ricerca e innovazione. Con la stessa procedura si provvede alla istituzione di unità decentrate amministrative e di supporto.

4. Le direzioni centrali sono articolate in uffici interni istituiti dal direttore generale nei limiti indicati dallo statuto su proposta del direttore della direzione centrale interessata, previa delibera del consiglio di amministrazione.

5. Il direttore generale per particolari esigenze funzionali può istituire, su proposta del direttore interessato e previa delibera del consiglio di amministrazione, strutture organizzative di particolare rilievo affidate alla responsabilità di ricercatori o tecnologi.

Articolo 20 (*ex art. 38*)

(Funzioni dei dirigenti)

1. I direttori centrali dirigono, coordinano e controllano l'attività dei direttori preposti agli uffici di secondo livello interni alle stesse, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale e esercitano coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione.

2. I direttori degli uffici dirigenziali di secondo livello esercitano le funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione.

3. I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilità di uffici dirigenziali possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, su richiesta del Consiglio di amministrazione, nonché possono avere la responsabilità di progetti specifici, anche attraverso partecipazione ad organismi nei quali il CNR è interessato.

CAPO VI - PROGRAMMAZIONE

Articolo 21 (*ex art.42*)

(Processo di programmazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera le linee guida per l'elaborazione del piano triennale che indicano obiettivi strategici definiti sulla base del DVS e del PNR nonché le risorse strumentali, finanziarie ed umane presuntivamente disponibili allocate a tali obiettivi specificando la quota di risorse riservata alla ricerca spontanea a tema libero.

2. Sulla base delle linee guida deliberate dal consiglio di amministrazione il direttore del dipartimento formula le linee programmatiche del dipartimento, come proposta di apporto al piano triennale e, anche attraverso un confronto nell'ambito del Consiglio dei direttori di dipartimento,

indica le esigenze derivanti dalle richieste di soggetti esterni pubblici e privati e più in generale le finalità scientifiche ed economiche perseguite.

3. Gli istituti, in coerenza con le linee guida e sulla base delle attività in corso e delle opportunità di sviluppo, formulano al dipartimento cui afferiscono e ad altri dipartimenti, proposte di attività di ricerca. Nella formulazione delle proposte dovranno essere indicate le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie e quelle presumibilmente disponibili per lo svolgimento delle attività, ivi incluse quelle acquisibili autonomamente, tenendo conto del complesso dei costi fissi a imputazione diretta e indiretta attribuiti in percentuale.

4. Attraverso un confronto tra ciascun dipartimento e gli istituti vengono concordate le attività di ricerca affidate a ciascun istituto alla luce delle risorse disponibili, delle competenze degli istituti afferenti al dipartimento e degli altri istituti che sono chiamati a cooperare nonché dei possibili apporti esterni.

5. Gli istituti, nei limiti indicati dalle linee guida per l'elaborazione del piano triennale, curano altresì l'elaborazione di proposte di ricerca spontanea a tema libero che sono presentate e valutate con procedure stabilite dal consiglio di amministrazione ai fini dell'inserimento nella proposta preliminare di piano.

6. Il direttore generale, integrando le proposte elaborate dai dipartimenti e coordinate dal consiglio dei direttori di dipartimento con le esigenze gestionali dell'Ente predispone una proposta preliminare di piano triennale fornendo per il primo anno del triennio elementi più specifici relativamente all'articolazione dei progetti, ai risultati attesi e alle previsioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie e della loro disponibilità.

7. Il presidente, sulla base della proposta preliminare di piano triennale di cui al comma 5 definisce la proposta conclusiva di piano triennale corredata del parere del consiglio scientifico.

8. Il piano triennale deliberato dal consiglio di amministrazione è trasmesso al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'approvazione ai sensi della normativa vigente.

9. Gli istituti, i dipartimenti e le unità dell'amministrazione redigono conseguentemente il piano di gestione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

CAPO VII GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 22 (*ex art. 45*)

(Promozione, coordinamento e gestione delle attività di consulenza e servizi)

1. I dipartimenti promuovono e coordinano, attraverso gli strumenti di programmazione, lo svolgimento di attività di consulenza, certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni, nonché di fornitura di servizi a terzi in regime di diritto privato nell'ambito delle competenze istituzionali del dipartimento e dei criteri e delle modalità definite ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera v) dello statuto.

2. Gli istituti gestiscono le attività di cui al comma 1.

Articolo 23 (*ex art. 43*)

(Attività dei ricercatori e tecnologi)

1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione i ricercatori e i tecnologi svolgono attività di ricerca spontanea a tema libero e partecipano, nel rispetto dell'autonomia scientifica garantita dalla

Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione, dell'11 marzo 2005 e dall'*articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381*, alle attività programmate dall'istituto di appartenenza.

2. I ricercatori hanno facoltà di proposta per attività di ricerca programmata, nonché per iniziative di formazione in applicazione dell'articolo 25.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato fermo restando l'obbligo di svolgere le attività programmatiche per la cui realizzazione l'assunzione è stata effettuata.

4. I ricercatori e i tecnologi, al fine di fornire elementi per la relazione annuale sui risultati dell'attività di cui all'art. 15, comma 3, lettera e) dello statuto redigono annualmente una relazione sintetica sull'attività svolta, sulle competenze acquisite, sulle collaborazioni attivate e sui risultati scientifici conseguiti.

5. I ricercatori e tecnologi, in coerenza con l'*articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381*, con l'*art. 74, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* e con il *DPCM del 26 gennaio 2011*, sono valutati annualmente dal direttore di istituto.

Articolo 24 (*ex art. 44*)

(Gestione delle attività di ricerca per programmi e progetti)

1. In attuazione degli strumenti di programmazione il direttore di istituto, anche sulla base di proposte dei ricercatori e tecnologi, sentito il Consiglio di istituto, concorda con il direttore del dipartimento, che può delegare allo scopo il responsabile di programma, le più efficaci modalità per lo svolgimento delle attività la cui realizzazione è affidata all'istituto stesso.

2. Le attività sono articolate in progetti per ciascuno dei quali il direttore di istituto individua obiettivi, risorse e tempi di realizzazione ivi inclusa l'indicazione, ove necessario, del responsabile di progetto. I progetti possono riguardare più istituti e più programmi in questi casi il responsabile di progetto viene individuato d'intesa dai direttori di istituto coinvolti.

3. Il dipartimento può procedere ad una modifica dei progetti che ha affidato al singolo istituto, qualora l'andamento della ricerca o altre cause lo richiedano, assicurando un contraddittorio con l'istituto.

4. In sede di rendicontazione scientifica ed amministrativa del programma, l'istituto è tenuto a mettere nuovamente a disposizione del dipartimento committente le risorse non utilizzate.

5. Il Consiglio di amministrazione individua, su proposta del Consiglio dei direttori di dipartimento, il dipartimento cui affidare il coordinamento di eventuali programmi di ricerca comuni a più dipartimenti.

Articolo 25 (*ex art. 46*)

(Formazione del personale)

1. Nell'ambito delle attività formative di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) dello statuto prevista per l'intero personale, ogni dipartimento propone annualmente al Consiglio di amministrazione il piano delle iniziative di sviluppo e di formazione del personale.

2. Il piano di formazione tiene conto delle richieste degli istituti afferenti al dipartimento.

3. Le attività di formazione del personale svolte sono oggetto di specifica valutazione anche ai fini della rideterminazione delle risorse da attribuire agli istituti per la loro prosecuzione ed eventuale integrazione.

Articolo 26 (*ex art. 47*)

(Borse di studio, assegni e dottorati di ricerca)

1. Sulla base del piano triennale gli istituti provvedono alla concessione delle borse di studio, alla realizzazione di dottorati di ricerca e all'attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Le borse di studio hanno durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni.
3. I dottorati di ricerca sono realizzati secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) accreditamento di corsi di dottorato di ricerca;
 - b) costituzione o partecipazione a consorzi con università che istituiscono i corsi fermo restando il rilascio del titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie;
 - c) convenzioni con università per la partecipazione del CNR ai corsi di dottorato delle stesse.
4. La disciplina per l'istituzione dei corsi, le modalità di accesso, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio per i corsi di cui alla lettera a) del comma 3 nonché le convenzioni di cui alla lettera c) del comma 3 è approvata con regolamento dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 comma 3 dello statuto.
5. Gli oneri per il finanziamento degli strumenti disciplinati dal presente articolo possono essere coperti mediante convenzione con soggetti terzi pubblici e privati secondo modalità e procedure deliberate dal consiglio di amministrazione.
6. L'assegno di ricerca ha una durata compresa tra uno e tre anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
7. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione specifica modalità e procedure per l'attivazione degli strumenti previsti dai commi 2 e 6 del presente articolo.

Articolo 27 (*ex art. 48*)

(Valorizzazione e trasferimento dei risultati dell'attività scientifica)

1. I dipartimenti e gli istituti nell'ambito delle azioni di coordinamento e con il supporto della direzione centrale per la valorizzazione della ricerca e l'innovazione svolgono attività di comunicazione e promozione della ricerca scientifica e curano la diffusione, la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei relativi risultati per il settore di competenza.
2. I dipartimenti provvedono alle attività di promozione di cui all'articolo 13 comma 6 lettera h) dello statuto e, a tal fine, supportano nell'ambito delle azioni di coordinamento i ricercatori e tecnologi nell'attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti.
3. Azioni di trasferimento tecnologico possono essere svolte nel rispetto dei commi 1 e 2 anche da singoli ricercatori o tecnologi.

Articolo 28 (*ex art. 49*)

(Collaborazioni con altri soggetti)

1. I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il C.N.R. e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: a) protocollo d'intesa/accordo quadro; b) convenzioni operative.
2. L'Accordo quadro/Protocollo d'Intesa è sottoscritto dal Presidente su proposta del direttore del dipartimento o direttore generale. L'accordo quadro definisce aree progettuali e modalità di collaborazione e costituisce la base per la successiva stipula di convenzioni operative da parte degli istituti ai sensi del comma 4. La gestione congiunta delle attività è di norma affidata ad un comitato di gestione dove sono rappresentate le parti dell'Accordo quadro.
3. La Convenzione operativa disciplina singole linee di attività. La stipula delle convenzioni avviene secondo le seguenti procedure e nel rispetto delle competenze tematiche e programmatiche dei singoli istituti e dipartimenti:
 - a) qualora la collaborazione sia prevista negli strumenti di programmazione l'istituto procede alla sottoscrizione e ne dà comunicazione al dipartimento, mentre il dipartimento ne dà comunicazione al Presidente;
 - b) qualora la collaborazione consenta l'acquisizione di risorse non previste negli strumenti di programmazione ma comunque abbia contenuti programmatici con essa coerenti, il dipartimento procede su proposta di uno o più istituti alla sottoscrizione e ne dà comunicazione al Presidente;
 - c) qualora la collaborazione non sia prevista dagli strumenti di programmazione, gli istituti e il dipartimento presentano, rispettivamente, al dipartimento e al Consiglio di amministrazione, una proposta motivata di variazione del piano triennale.
4. Per le associazioni temporanee di impresa e di scopo si procede con la stessa procedura prevista per le convenzioni operative.

Articolo 29 (*ex art. 50*)

(Criteri e modalità per l'utilizzo degli strumenti previsti dall'articolo 19 dello Statuto)

2. La proposta deve essere motivata in relazione ai seguenti elementi:
 - a) compatibilità con le finalità istituzionali dell'Ente da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnici ed economici rispetto alle risorse economiche e di personale proprio impiegato;
 - b) valutazione degli strumenti statutari di cui il C.N.R. dispone per garantire il perseguimento delle sue finalità istituzionali;
 - c) specifiche ed esclusive ragioni tecnico-scientifiche che giustificano la scelta di determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;
 - d) grado di coerenza con parallele presenze del C.N.R. in strutture aventi finalità analoghe o comunque connesse.
3. Il Consiglio di amministrazione provvede con propria delibera a determinare le modalità attuative dell'articolo 19 comma 1 lettera c), dello statuto, sulla base della normativa vigente e dei criteri individuati nel presente comma.

CAPO VIII CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 30 (*ex art. 51*)

(Relazioni consuntive sull'attività delle strutture della rete scientifica)

1. Gli istituti elaborano una relazione sui risultati dell'attività di ricerca e sulla gestione delle risorse attribuite con riferimento sia agli obiettivi programmatici sia all'attività di ricerca spontanea a tema libero. La relazione viene trasmessa ai dipartimenti.
2. I dipartimenti, entro la fine di ogni semestre elaborano una relazione sull'attuazione del piano triennale di attività e del piano di gestione sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio delle attività degli istituti.
3. Con cadenza annuale i dipartimenti sulla base delle relazioni di cui al comma 1 ricevute e di ogni altro elemento predisposto da altri soggetti che hanno partecipato a attività del dipartimento, elaborano una relazione sul grado di conseguimento degli obiettivi programmatici anche con riferimento all'apporto dato dai vari organi esecutori interni e esterni.
4. Le relazioni dei dipartimenti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmesse al direttore generale.
5. Il direttore generale, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, presenta al consiglio di amministrazione un quadro sull'attuazione del piano triennale di attività e del piano di gestione di cui all'art. xx del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.
6. Il direttore generale, sulla base delle relazioni dei dipartimenti di cui al comma 2 integrate con i risultati e i costi relativi all'amministrazione, elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente e la trasmette al Presidente.

CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.31

(Trasformazione delle aree di ricerca)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le Aree di ricerca istituite in base al DPCNR del 14 gennaio 2000, n. 015446 Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del CNR o agli articoli 36 e 58 del DPCNR 4 maggio 2005, n. 0025033 Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR sono valutate e, se del caso, entro i successivi tre mesi sono trasformate in base a quanto previsto dagli artt. 15, 16, 17, 18 del presente regolamento.
2. Oltre il termine di cui al comma 1 il Direttore generale nomina un Commissario dell'Area per procedere tempestivamente agli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 32

(Gestione dei Progetti bandiera)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gestione dei progetti bandiera in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che proseguono, fino alla conclusione delle attività di ricerca previste, nel rispetto della normativa previgente di cui agli articoli 42-bis, 42-ter, 42-quater e 42-quinquies del regolamento di organizzazione e funzionamento approvato con decreto del presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025033 e successive modificazioni.

Art. 33 (Abrogazioni)

Formattato: Italiano (Italia), Non eseguire controllo ortografia o grammatica

Eliminato: 24/04/2013 18.39.00

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025033 e Pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 maggio 2005, n. 124.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.